



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

Il cliente sottoscriveva con la banca un contratto di prestito personale, le cui condizioni sintetiche sono riportate di seguito.





Contratto "Prestito personale" [REDACTED] 738				
Rate Totali	60	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Rate pagate	11			
Rate residue	49			
% rate residue su totale	81,67 %			
Oneri sostenuti	Importi			
commissioni finanziarie	120,00 €	98,00 €		98,00 €
spese invio comunicazioni Periodiche	2,24 €	1,83 €		1,83 €
Cop.Ass. LIFESTYLE	720,00 €	588,00 €		588,00 €
Cop.Ass. MEDICAL PROTECTION	540,00 €	441,00 €		441,00 €
Spese per pagamento rate	60,00 €	49,00 €	49,00 €	0,00 €
<b>Totale oneri sostenuti</b>	<b>1.442,24 €</b>	<b>1.177,83 €</b>	<b>49,00 €</b>	<b>1.128,83 €</b>

Dato il riscontro negativo al reclamo, con il ricorso chiede quanto segue.

- 1 - Il rimborso degli oneri non goduti netti pari ad € **1.128,83** così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto.
- 2 - La refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € **200,00**, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente.
- 3 - La refusione del contributo di **20,00 €** relativo alle spese per la procedura
- 4 - Il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il contratto è stato estinto anticipatamente al 07.07.2014;
- il cliente aveva aderito ad alcune coperture facoltative al momento della stipula del finanziamento;
- in mancanza di tempestiva richiesta di rimborso, la copertura ha mantenuto efficacia fino alla scadenza originale;
- ha comunque inviato alle compagnie assicurative le richieste di rimborso dei premi, ma le compagnie hanno respinto tali richieste;
- sulla domanda di rimborso dei premi assicurativi non maturati precisa che le polizze, oltre a non essere connesse funzionalmente al prestito, prevedevano comunque il diritto di recesso a favore del cliente, nel caso di specie non esercitato;
- sulla richiesta di rimborso degli altri oneri precisa che il contratto prevedeva oneri a titolo di "commissione finanziaria", onere non ripetibile in quanto connesso alla conclusione del finanziamento.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al



momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di prestito personale e dei premi relativi alle polizze a questo abbinata.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.





- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 11 rate (su n. 60 rate totali).

Passando a considerare, alla stregua di questi criteri, il contratto di finanziamento in oggetto, la clausola di cui alle “Spese invio comunicazione” riguarda costi relativi ad attività che non si esauriscono nella fase preliminare del rapporto. Di conseguenza i relativi costi devono essere qualificati come *recurring* e andranno rimborsati dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis*. La clausola relativa alla “commissione finanziaria” è invece relativi a costi *up front* che andranno rimborsati con il criterio di proporzionalità relativa indicato dal Collegio di Coordinamento (vedi *supra*). Le spese di incasso rata, invece, sono già state interamente rimborsate in sede di conteggio estintivo.

Quanto al rimborso degli oneri assicurativi, secondo l'orientamento costante dei Collegi ABF il diritto al rimborso sussiste esclusivamente in caso di polizze che presentino un collegamento rilevante con il contratto di finanziamento. Secondo i più recenti orientamenti condivisi tra i Collegi, la polizza “Lifestyle”, se sottoscritta contestualmente al finanziamento e con riferimento ai contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2010, deve considerarsi connessa a fini TEG, in conformità a quanto statuito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n.250/18. In tale decisione la polizza “Lifestyle” è stata ritenuta connessa al finanziamento, non essendo stati ravvisati dal Collegio elementi idonei a superare la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità nella sottoscrizione del finanziamento e della polizza. Resta ferma, quindi, la possibilità di giungere a diversa conclusione nel caso in cui la polizza oggetto di controversia, benché ugualmente denominata, dovesse presentare degli elementi di diversità rispetto a quella oggetto della decisione resa dal Collegio di coordinamento, tali da giustificare il superamento della presunzione *iuris tantum* di collegamento. Nel caso di specie, la polizza \*054 (polizza c.d. Lifestyle) è da considerarsi connessa al finanziamento.

La polizza \*584, invece, ha per oggetto prestazioni in campo sanitario e non appare direttamente collegata al finanziamento. In ogni caso, anche detta polizza ha mantenuto efficacia successivamente all'estinzione del finanziamento.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 9.380,00	Tasso di interesse annuale	11,90%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	208,18
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	81,67%
Data di inizio del prestito	15/09/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	69,19%

rate pagate	11	rate residue	49	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione finanziaria				120,00	Upfront	69,19%	83,03		83,03
Spese comunicazioni				2,24	Recurring	81,67%	1,83		1,83
Premio assicurativo Lifestyle				720,00	Recurring	81,67%	588,00		588,00
<b>Totale</b>				<b>842,24</b>					<b>672,85</b>

Cam pi da valorizzare	
Cam pi calcolati	

Il risultato è inferiore a quanto richiesto dal cliente che considera *recurring* tutti gli oneri, compresa la polizza Personal Protection.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 672, 85 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA